

Allegato A1

POLIZZA N.

SCHEDA DI POLIZZA

AGENZIA

Incendio

Rischi Civili ed Agricoli
Mod. 11628 - Edizione 12.2010

Autorizzazione

Quietanzamento

Cliente

Convenzione

Azienda

Dipendente

(riservato alla numerazione automatica o al bollo)

Contraente

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

Indirizzo/Sede Legale

CONTRADA LUMBI

Codice fiscale o Partita I.V.A.

01982940833

C.A.P.

Località

Prov.

98039

TAORMINA

ME

Durata del contratto

Decorrenza dalle ore 24 del giorno mese anno

Scadenza alle ore 24 del giorno mese anno

Scadenza prima quietanza giorno mese anno

Rateazione ANNUALE

Durata anni giorni

1 0

Polizza sostituita Numero

Premio al netto delle imposte

€

Dichiarazioni del Contraente

a) le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo decennio danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente Polizza;

b) le cose descritte nella presente Polizza non sono assicurate presso altre Società;

c) la descrizione del Rischio oggetto dell'Assicurazione è conforme alle dichiarazioni del Contraente in base alle quali sono state convenute le condizioni di Assicurazione e di Premio.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della Polizza.

Allegati

Sono operanti gli allegati

AG-CONDIZIONI SPECIALI-CONDIZIONI PARTICOLARI

Premio

Premio netto	Accredito per sostituzione	Conguaglio	Accessori	Imposte	Totale
€				€	€

Prima rata

Premio netto	Accessori	Imposte	Totale
€		€	€

Rate successive

Fatto in TAORMINA

originale in 3 COPIE

il giorno mese anno

Dichiaro di aver ricevuto oggi:

giorno mese anno

l'importo totale della prima rata di Premio

€

Firma dell'Agenzia o Broccatore

Incendio

Rischi Civili ed Agricoli

La Società, in base alla descrizione del Rischio fornita dal Contraente ed alle dichiarazioni dello stesso e dell'Assicurato se diverso, presta le garanzie pattuite in Polizza alle Condizioni di Assicurazione riportate negli allegati richiamati nella presente Scheda di Polizza, nonché alle eventuali condizioni dattiloscritte contenute nei fogli intercalari numerati, che nell'insieme formano la Polizza. Il Contraente dichiara di conoscere le predette condizioni e di accettarle integralmente.

IL CONTRAENTE

Il presente atto dell'informativa ricevuta il Contraente, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196:

acconsente

- al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);

NON acconsente (*)

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo Unipol, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo Unipol, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;

(*) (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsente").

Rimane inteso che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data _____

IL CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASSICURAZIONE

Ai sensi degli artt. 1446 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Art. 6 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di Sinistro); **Art. 7** (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 60 giorni prima della scadenza); **Art. 9** (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria); **Art. 12** (Esclusioni); **Art. 13** (Cose assicurabili a condizioni speciali: pagamento dell'Indennizzo a riparazione o ricostruzione avvenuta); **Art. 16** (Perdita del diritto all'Indennizzo per inadempimento agli obblighi in caso di Sinistro); **Art. 17** (Perdita del diritto all'Indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno o di altri comportamenti fraudolenti); **Artt. 18 e 19** (Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti); **Art. 22** (Assicurazione presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'Indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori); **Art. 24** (Pagamento dell'Indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria).

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione della Polizza:

il Fascicolo Informativo (contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, e le Condizioni di Assicurazione) di cui al Regolamento Isvap n. 35 del 26/5/2010, di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e di aver letto prima della sottoscrizione della polizza, il **Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto di cui all'art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006** e conferma la volontà di stipulare il presente contratto.

IL CONTRAENTE

Allegato AG

Condizioni Aggiuntive

Allegato alla Polizza n.

Agenzia Generale di
6286 - TAORMINA

Contraente

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE COSE ASSICURATE--- CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI E DEL RISCHIO

Il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata in polizza è costituito di fabbricati interamente costruiti in pietra, laterizi, cemento, cemento armato, calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento, metallo ;

elementi di finitura e di copertura realizzati in materiali incombustibili comunemente utilizzati in edilizia.

Si intendono compresi nell'assicurazione i depositi e gli uffici che si trovino nelle ubicazioni assicurate.

A Taormina, provincia di Messina ,si assicura contro il rischio dell'incendio:

FABBRICATI/IMPIANTI

AUTOSILO CONTRADA LUMBI TAORMINA per euro 10.330.000,00 x (tasso lordo)
premio lordo annuo euro

2) PARCHEGGIO MAZZARO' TAORMINA per euro 270.000,00 x (tasso lordo)
premio lordo annuo euro

3) FUNIVIA MAZZARO' CENTRO STORICO TAORMINA per euro 3.400.000,00 x (tasso lordo)
premio lordo annuo euro

4) ACQUEDOTTO

-TRAPPITELLO TAORMINA/SERBATOIO FIASCARA/ SERBATOIO FIAMMINGO/

BIPARTITORE FIAMMINGO/

CENTRALE DI SOLLEVAMENTO PIETRA PIERCIATA/ CENTRALE DI SOLLEVAMENTO

SANTA FILOMENA/

SERBATOIO CONTRADA CUCULUNAZZO / SERBATOIO MADONNA DELLA ROCCA /

SERBATOIO CONTRADA BRANCO/

NUOVO SERBATOIO DECIMA ALTA / VECCHIO SERBATOIO DECIMA ALTA/ SERBATOIO

DECIMA BASSA / CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DECIMA BASSA/

SERBATOIO GIAFARI / PIANO PORTO per euro 1.000.000,00 x (tasso lordo)
premio lordo annuo euro

5)AUTOSILO PORTA CATANIA-TAORMINA per euro 9.000.000,00 x (tasso lordo)
premio lordo annuo euro

CONTENUTO (macchinari/attrezzature/arredamento/merci/veicoli iscritti al p.r.a esclusivamente in rimessa) DEI SOPRA DESCRITTI FABBRICATI

AUTOSILO CONTRADA LUMBI TAORMINA per euro 5.400.000,00 x (tasso lordo)
premio lordo annuo euro

2) PARCHEGGIO MAZZARO' TAORMINA per euro 600.000,00 x	(tasso lordo)	
premio lordo annuo euro		
3) FUNIVIA MAZZARO'/CENTRO STORICO TAORMINA per euro 200.000,00 x	(tasso lordo)	
premio lordo annuo euro		
4) ACQUEDOTTO (nei siti sopra riepilogati) per euro 300.000,00 x	(tasso lordo)	
premio lordo annuo euro		
5) AUTOSILO PORTA CATANIA/ TAORMINA per euro 2.000.000,00 x	(tasso lordo)	
premio lordo annuo euro		
MAGGIORI SPESE		
per euro 200.000,00 x	%o (tasso lordo)	premio lordo annuo euro
FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO		
per euro 30.000,00 x	(tasso lordo)	premio lordo annuo euro
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO		
per euro 200.000,00 x	(tasso lordo)	premio lordo annuo euro
RICORSO TERZI		
per euro 500.000,00 x	(tasso lordo)	premio lordo annuo euro
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO euro		

CLAUSOLE AGGIUNTIVE E CONDIZIONI

PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Le cose assicurate si intendono garantite ovunque nelle ubicazioni assicurate, sia sottotetto che all'aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico

Le garanzie tutte della presente polizza vengono prestate con l'applicazione di un limite di risarcimento complessivo per anno assicurativo e per ogni evento di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/oo) fermi i sottolimiti previsti per ubicazioni e garanzie

Cose di proprietà di terzi: Titolarità dei diritti.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla . Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato".

Acqua condotta (con estensione alle spese di ricerca e riparazione della rottura)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura accidentale d'impianti idrici, igienici e tecnici, esclusi quelli d'estinzione, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.

Sono esclusi i danni causati da:

a) umidità, stillicidio e gelo, ancorché dovuti a rottura;

b) traboccamento o rigurgito di fognature, scarichi e pluviali;

c) usura, corrosione e mancata manutenzione;

d) alle merci poste in locali interrati/seminterrati;

e) alle merci la cui base è posta a meno di 12 cm. dal pavimento.

La Società indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione fino alla concorrenza di € 7.500,00>, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, nel limite complessivo sotto stabilito per la presente estensione di garanzia.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%

con un minimo di importo pari a € 500,00 >;

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, somma maggiore di € 25.000,00 >.

Fenomeno elettrico (con estensione agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche)

La Società, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione,

indennizza i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti

compresi, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali o componenti

elettronici facenti parte del macchinario e degli impianti industriali comprese le relative

apparecchiature di comando, controllo e regolazione, sistemi elettronici di elaborazione dati e

relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, causati da correnti, scariche od altri

fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

a) a personal computer e cd quando non asserite al macchinario di produzione;

b) causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;

c) dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;

d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%

con un minimo pari a € 500,00>;

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, somma maggiore di € 30.000,00>.

Spese demolizione e sgombero

La Società in deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione, rimborsa le spese

ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare a idonea e autorizzata

discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - esclusi comunque sia quelli

rientranti nella categoria -Tossici e nocivi di cui al DPR n° 915/82, e successive modificazioni ed

integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal DPR n°185/64, e successive modificazioni ed

integrazioni - fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita .

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;

b) le Società le quali rispetto all'assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificate come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come

modificato dalla legge 127/91, nonché delle Società medesime l'amministratore ed il legale rappresentante; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Maggiori spese (a primo rischio assoluto)

1. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, la Società, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita di riferimento >, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempre

che tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzabilità e riguardino:

- a) l'uso di macchinario in sostituzione di quello danneggiato o distrutto;
- b) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- c) le lavorazioni presso terzi;
- d) la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- e) l'affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;
- f) altri oneri o spese della natura di quelli sopra elencati.

2. La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento dei tempi operativi e

conseguente rallentamento dell'attività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

3. Per periodo di indennizzabilità si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il

rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà una durata massima di tre mesi dal

verificarsi del sinistro. Non sono pertanto risarcibili le spese sostenute successivamente alla scadenza di

tale periodo. La Società non risarcirà comunque, le maggiori spese sostenute nel caso in cui l'attività

dell'azienda assicurata venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

4. Per la presente estensione di garanzia:

- il limite massimo di indennizzo per interruzione di attività a cui la Società è tenuta a rispondere, per ciascuna ubicazione assicurata e per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa è pari a € 200.000,00
- L'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari a € 2.500,00> per ogni sinistro.

5. La presente garanzia non è operante se esiste polizza di assicurazione collegata contro i „danni

da interruzione di esercizio“.

SPECIFICA RIFERITA ALLE „NOTE“ IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI CELLE

Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del <10% non sia inferiore al valore risultante al

momento del sinistro, come previsto dall'Art.delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Qualora inferiore, la Società indennizzerà il danno in misura proporzionale al rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore risultante al momento del sinistro.

FERMO IL RESTO.

La presente appendice, emessa ain 3 esemplari ad unico effetto,forma parte integrante del contratto cui va' annesso

Il Contraente

La Societa'

IL CONTRAENTE

L'AGENTE

Polizza Incendio

Rischi Civili ed Agricoli

Allegato Condizioni Speciali

Allegato alla Polizza Incendio n. _____

Contraente

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

Agenzia di

6286 TAORMINA

Condizioni Speciali

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente allegato, ad indennizzare i danni causati alle cose assicurate dagli eventi di seguito previsti e per i quali sia indicato "compreso" nel corrispondente riquadro:

- A COMPRESO EVENTI SOCIO POLITICI
B COMPRESO EVENTI ATMOSFERICI
C COMPRESO FUMO
D COMPRESO URTO DI VEICOLI

Altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione:

E ONDA SONICA

F _____

G _____

Partite assicurate Sono tutte quelle previste dalla Polizza suddetta, escluse soltanto le Partite n. _____

Somme assicurate Sono quelle assicurate alle corrispondenti Partite della Polizza suddetta ed ammontano pertanto a complessivi: _____

Limiti di Indennizzo

Per uno o più Sinistri che avvengono durante ciascun periodo assicurativo, non verrà indennizzata una somma superiore a:

70% SOMME ASSICURATE* per EVENTI SOCIO POLITICI

70% SOMME ASSICURATE* per EVENTI ATMOSFERICI

_____ per FUMO

_____ per URTO DI VEICOLI

* ALLE RISPETTIVE PARTITE per _____

_____ per _____

_____ per _____

Scoperto e Franchigia

Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione per ogni Sinistro di uno Scoperto del 20 % con il minimo di 2500,00 per EVENTI SOCIO POLITICI

10% MINIMO EURO 2500,00 per EVENTO ATMOSFERICO

FRANCHIGGIA EURO 250,00 per FUMO/URTO VEICOLI/ONDA SONICA

_____ per _____

nonché di: _____ per _____

_____ per _____

_____ per _____

_____ per _____

And* = impianto fumivario

Recesso dalla garanzia

Nel caso in cui sia prestata la Condizione Speciale di cui alla lettera A "EVENTI SOCIO-POLITICI", la Società ed il Contraente possono recedere, in qualunque momento, dalla garanzia con preavviso di giorni 30 da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa provvederà al rimborso della parte di Premio - da conteggiarsi sulla base del tasso annuo, al netto delle imposte, dello _____ % - relativa al periodo di Rischio non corso.

Indicizzazione Qualora la Polizza Incendio abbinata preveda la clausola di indicizzazione con adeguamento automatico delle somme assicurate e del Premio, la stessa clausola si intende operante anche in relazione al presente allegato. I limiti di Indennizzo e la Franchigia seguono l'adeguamento delle somme assicurate.

Condizioni di Assicurazione

(operanti solo in relazione alle Condizioni Speciali espressamente comprese)

A. Eventi socio-politici

- L'Assicurazione è estesa:
- ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio;
 - agli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o di sabotaggio.

La Società non indennizza i danni:

- di inondazione, alluvione, frana, dispersione di liquidi;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora**

l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

B. Eventi atmosferici

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non indennizza i danni:

- verificatisi all'interno dei Fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici e simili;
 - baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

C. Fumo

L'Assicurazione è estesa ai danni causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

D. Urto veicoli

L'Assicurazione è estesa ai danni causati alle cose assicurate da urto di veicoli o natanti, in transito sulla pubblica via, o su corsi d'acqua, **non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente, nè al suo servizio**, con avvertenza che gli eventuali danni da Incendio, Esplosione, Scoppio non sono oggetto della presente Condizione Speciale.

Calcolo del Premio	Somme assicurate	Tasso %	Premio al netto delle imposte annuo
--------------------	------------------	---------	-------------------------------------

Il presente allegato costituisce parte integrante della Polizza aventi richiamata, dalla quale sono regolate tutte le altre Condizioni di Assicurazione.

Fatto in _____ il giorno _____ mese _____ anno _____

3 COPIE
IL CONTRAENTE

An e*: acquedotto

Recesso dalla garanzia

Nel caso in cui sia prestata la Condizione Speciale di cui alla lettera A. "EVENTI SOCIO-POLITICI", la Società ed il Contraente possono recedere, in qualunque momento, dalla garanzia con preavviso di giorni 30 da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa provvederà al rimborso della parte di Premio - da conteggiarsi sulla base del tasso annuo, al netto delle imposte, dello _____ % - relativa al periodo di Rischio non corso.

Indicizzazione Qualora la Polizza Incendio abbinata preveda la clausola di indicizzazione con adeguamento automatico delle somme assicurate e del Premio, la stessa clausola si intende operante anche in relazione al presente allegato. I limiti di Indennizzo e la Franchigia seguono l'adeguamento delle somme assicurate.

Condizioni di Assicurazione

(operanti solo in relazione alle Condizioni Speciali espressamente comprese)

A. Eventi socio-politici

L'Assicurazione è estesa:

- 1) ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio;
- 2) agli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o di sabotaggio.

La Società non indennizza i danni:

- a) di inondazione, alluvione, frana, dispersione di liquidi;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora

l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

B. Eventi atmosferici

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi all'interno dei Fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni presostatici e simili;
 - baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

C. Fumo

L'Assicurazione è estesa ai danni causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

D. Urto veicoli

L'Assicurazione è estesa ai danni causati alle cose assicurate da urto di veicoli o natanti, in transito sulla pubblica via, o su corsi d'acqua, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente, nè al suo servizio, con avvertenza che gli eventuali danni da Incendio, Esplosione, Scoppio non sono oggetto della presente Condizione Speciale.

Calcolo del Premio	Somme assicurate	Tasso %	Premio al netto delle imposte annuo
Il presente allegato costituisce parte integrante della Polizza avvertendo che, dalla quale sono regolate tutte le altre Condizioni di Assicurazione.			
Fatto in	3 COPIE	Il giorno	mezzo anno
IL CONTRAENTE			